

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03504 Pesco: Meccanismi per incentivare le banche ad utilizzare le somme erogate nell'ambito di operazioni di rifinanziamento a lungo termine della Banca Centrale Europea in favore del credito alle imprese e alle famiglie	59
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	64
5-03505 Causi: Emanazione di decreti ministeriali attuativi della disciplina in materia di microcredito	60
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	66
5-03506 Paglia: Innalzamento dell'aliquota dell'imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto dello scudo fiscale	61
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	67
5-03507 Pagano: Trattamento tributario degli interessi corrisposti dai soci agli enti e alle società cooperative costituite tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica	61
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	68
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
RISOLUZIONI:	
7-00427 Causi: Riordino della riscossione coattiva (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.30.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso

l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che l'interrogazione Pesco 5-03504 è stata sottoscritta anche dal deputato Barbanti.

5-03504 Pesco: Meccanismi per incentivare le banche ad utilizzare le somme erogate nell'ambito di operazioni di rifinanziamento a lungo termine della Banca Centrale Europea in favore del credito alle imprese e alle famiglie.

Daniele PESCO (M5S), illustra la propria interrogazione, la quale sottopone

all'attenzione del Governo la necessità di individuare strumenti idonei a garantire che i fondi che la Banca Centrale Europea si appresta a fornire alle banche in base ad una nuova operazione di prestito *LTRO* (*Targeted Longer-Term Refinancing Operations*) siano effettivamente utilizzati dalle banche per concedere maggiori prestiti alle imprese e alle famiglie, al fine di contrastare il grave fenomeno del *credit crunch*.

Rileva, a tale riguardo, come il provvedimento di assegnazione dei suddetti fondi non crei nessun incentivo concreto per le banche ad aumentare tali prestiti e non stabilisca alcun vincolo di destinazione dei fondi erogati agli istituti di credito. Ricorda inoltre l'ulteriore determinante aspetto della questione, relativo alla differenza tra il tasso di interesse che le banche dovranno pagare su tali operazioni di prestito, il quale sarà molto basso, e il tasso di interesse sui prestiti che vengono concessi a imprese e famiglie, il quale risulta ben più elevato.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo se non intenda intervenire con misure fiscali affinché le banche siano indotte ad impiegare i nuovi fondi provenienti dalla Banca centrale europea per l'erogazione del credito a favore delle imprese e delle famiglie, e quindi a sostegno dell'economia reale.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sebastiano BARBANTI (M5S) si dichiara complessivamente insoddisfatto della risposta, ritenendo che essa si limiti a descrivere lo stato dell'arte del sistema di tassazione dei titoli di Stato, senza affrontare la questione fondamentale posta dall'interrogazione. Rileva infatti come essa chieda al Governo l'adozione di misure idonee a garantire che le banche utilizzino effettivamente i maggiori fondi resi disponibili dalla Banca Centrale Europea per erogare prestiti a famiglie e imprese. Sottolinea come, a tale scopo, risultino assolutamente inadeguate le misure

contenute dalla normativa europea in materia, ricordando a titolo di esempio quanto avvenuto, in occasione di operazioni analoghe, in Gran Bretagna, nella quale tali misure di aumento della liquidità non hanno prodotto risultati positivi a vantaggio dell'economia reale.

Evidenzia quindi come, non essendo possibile intervenire in maniera unilaterale sulla predetta normativa europea, l'unico strumento che, a livello nazionale, potrebbe rivelarsi efficace al fine di incentivare un corretto utilizzo delle risorse provenienti dalla Banca Centrale Europea sia prevedere una maggiore tassazione dei redditi e delle plusvalenze che le banche realizzano attraverso i titoli di Stato acquistati utilizzando i finanziamenti erogati dalla BCE, in maniera da contrastare con misure fiscali tale forma di speculazione finanziaria, la quale non apporta alcun vantaggio all'economia del Paese.

5-03505 Causi: Emanazione di decreti ministeriali attuativi della disciplina in materia di microcredito.

Marco CAUSI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco CAUSI (PD) si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta, rilevando come essa dia conto soltanto della predisposizione di uno schema di decreto del Ministero dell'economia, in collaborazione con la Banca d'Italia, in attuazione dell'articolo 111 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il quale prevede che i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere finanziamenti per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa.

Chiede quindi che il Governo espliciti la propria posizione rispetto all'altro tema posto dall'interrogazione, relativo alla mancata emanazione di un ulteriore decreto ministeriale di attuazione delle norme che prevedono di riservare a in-

terventi di garanzia in favore del microcredito una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

5-03506 Paglia: Innalzamento dell'aliquota dell'imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto dello scudo fiscale.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni PAGLIA (SEL) considera assolutamente insoddisfacente la risposta fornita, la quale si limita a riportare i dati forniti dall'Amministrazione finanziaria sulla variazione di gettito dell'imposta di bollo, senza fornire una risposta alla questione, essenzialmente politica, sottesa all'atto di sindacato ispettivo. Chiede quindi ragione dell'atteggiamento del Governo, il quale, in un momento in cui si incontrano gravi difficoltà a reperire le risorse finanziarie per la copertura della generalità dei provvedimenti, rinuncia ai 700 milioni di maggiori entrate che potrebbero essere ottenute aumentando la tassazione speciale delle attività finanziarie oggetto delle operazioni di emersione derivanti dal cosiddetto « scudo fiscale » del 2011.

Con riferimento alla questione prospettata nella risposta del Governo, relativa alla necessità di considerare il tema dell'equità e della credibilità delle scelte del Governo, rileva come il principio della non retroattività di regimi fiscali discriminatori sia stato più volte messo in discussione e risulti già disapplicato a svantaggio dei contribuenti onesti, che non hanno dovuto fruire di provvedimenti di favore quale quello dello scudo fiscale.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI sottolinea come la risposta, sia pure nell'esiguo arco di tempo in cui è stata redatta, oltre a contenere i dati forniti dall'Amministrazione finanziaria, reca, nell'ultima parte, anche una valutazione politica, sia

pure di natura interlocutoria, laddove si afferma che la questione oggetto dell'interrogazione deve essere valutata considerando sia il tema dell'equità sia quello della credibilità delle norme legislative in relazione all'applicazione retroattiva di trattamenti fiscali più severi rispetto alla disciplina generale.

Assicura comunque che la questione posta dall'atto di sindacato ispettivo, la quale, oltre ad essere particolarmente complessa e delicata, riveste una notevole rilevanza dal punto di vista politico, sarà certamente approfondita dal Governo, anche sulla scorta dell'utile sollecitazione fornita dall'interrogazione stessa.

5-03507 Pagano: Trattamento tributario degli interessi corrisposti dai soci agli enti e alle società cooperative costituite tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica.

Alessandro PAGANO (NCD) illustra la propria interrogazione, la quale riguarda un aspetto problematico del trattamento tributario dei finanziamenti corrisposti dai soci agli enti e società cooperative costituite tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica. Nel rilevare come si tratti di circa 17 enti costituiti quasi tutti all'inizio del '900, i quali hanno raggiunto, dopo numerosi interventi legislativi susseguitisi nel corso degli ultimi anni, un faticoso equilibrio normativo, e che svolgono un rilevante ruolo, anche sociale, nei confronti dei soggetti associati e dell'intera società italiana, l'atto di sindacato ispettivo evidenzia in particolare una grave anomalia nel trattamento fiscale di tali finanziamenti, i quali scontano, in pratica una doppia tassazione.

Da un lato, infatti, gli interessi corrisposti ai soci a fronte dei finanziamenti medesimi scontano una tassazione del 26 per cento a titolo di imposta, mentre, dall'altro, gli interessi pagati risultano indeducibili da parte della cooperativa o ente che li corrisponde.

In tale contesto l'interrogazione chiede al Governo in che modo intenda intervenire su tale evidente distorsione, risol-

vendo definitivamente il problema attraverso l'eliminazione della previsione che stabilisce attualmente l'indeducibilità, da parte delle citate cooperative, degli interessi erogati.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessandro PAGANO (NCD) si dichiara profondamente insoddisfatto della risposta fornita, sottolineando come il Governo, nell'affrontare tale tema, non possa limitarsi a richiamare il contenuto delle norme tributarie applicabili in generale, ma debba tener conto dell'assoluta specificità della fattispecie oggetto dell'interrogazione. In particolare, non è possibile equiparare associazioni *no profit*, quali le predette cooperative, alla generalità degli enti commerciali e alle società a scopo di lucro, sia in ragione delle particolari caratteristiche della loro compagine associativa, sia in considerazione dell'importante funzione sociale svolta dalle cooperative stesse.

Invita quindi l'Esecutivo a riflettere maggiormente su tale questione, sottolineando come le decisioni politiche in merito non possano in alcun modo essere affidate alle valutazioni discrezionali, peraltro discutibili, dell'Agenzia delle entrate.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.55.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo. C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 settembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Marco Di Stefano, ha illustrato il provvedimento ed ha proposto di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.

7-00427 Causi: Riordino della riscossione coattiva.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 31 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che il presentatore, nel corso della precedente seduta di discussione, aveva illustrato il contenuto dell'atto di indirizzo.

Marco CAUSI (PD) rileva come la sua risoluzione si inserisca nell'ambito delle numerose iniziative parlamentari che negli

ultimi mesi hanno interessato la tematica relativa alla riforma del sistema della riscossione coattiva.

In tale contesto l'atto di indirizzo intende costituire un primo passo verso la prossima realizzazione della riforma di tale sistema, da attuarsi ai sensi della delega conferita al Governo in materia dall'articolo 10 della legge n. 23 del 2014. In particolare, la risoluzione sollecita il Governo rispetto ad alcune problematiche fondamentali che dovranno essere risolte con il predetto intervento riformatore. Si tratta, in specie, degli aspetti relativi alla *governance* di Equitalia, alla scelta se mantenere per Equitalia la forma di società per azioni o trasformarla in agenzia, alle decisioni in merito all'organizzazione della riscossione coattiva delle somme di piccola entità, all'impostazione da dare ai meccanismi di riscossione delle entrate degli enti locali.

Nel rimettersi al Governo in merito alla tempistica di tale processo di riforma, sottolinea come la soluzione di tali nodi

fondamentali costituisca un passaggio chiave per giungere ad un corretto e efficace esercizio della delega in materia.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI assicura che il Governo si impegna a intervenire in tempi rapidi sulla tematica affrontata dalla risoluzione, rilevando altresì come l'Esecutivo non ravvisi ostacoli nell'assumere un impegno ad informare il Parlamento sulle decisioni in merito.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.05 alle 14.20.

ALLEGATO 1

5-03504 Pesco: Meccanismi per incentivare le banche ad utilizzare le somme erogate nell'ambito di operazioni di rifinanziamento a lungo termine della Banca Centrale Europea in favore del credito alle imprese e alle famiglie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Pesco ed altri, nel richiamare l'attuale situazione di contrazione del credito chiedono quali iniziative si intendono assumere per fare in modo che i nuovi fondi previsti dalla BCE possano dare respiro alle imprese e alle famiglie in difficoltà e sbloccare questa situazione di stallo della nostra economia.

Al riguardo, si fa presente che la Banca d'Italia, in data 8 settembre 2014 con il comunicato stampa recante « Prestiti bancari a garanzia delle operazioni di finanziamento con l'Eurosistema: nuove misure » ha deciso di ampliare la gamma dei prestiti che le banche possono utilizzare a garanzia delle operazioni di finanziamento con l'Eurosistema.

In particolare, il citato comunicato prevede quanto segue:

Le misure introdotte sono finalizzate a incentivare il credito alle piccole e medie imprese e alle famiglie. Il nuovo collaterale faciliterà anche la partecipazione delle banche alle prossime operazioni di rifinanziamento della BCE (*Targeted Longer-Term Refinancing Operations*).

Le misure entrano in vigore il 10 settembre 2014 e sono conformi alle regole stabilite dal Consiglio direttivo della BCE per lo schema ordinario dell'Eurosistema e per quello temporaneo degli *Additional Credit Claims* (ACC), che ammette la stanziabilità di crediti con caratteristiche di rischio meno stringenti.

Nel dettaglio, le banche possono conferire a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema:

1. Portafogli di crediti omogenei composti da mutui residenziali alle famiglie o da crediti alle imprese non finanziarie, nell'ambito dello schema degli ACC, e non solo singoli prestiti come finora possibile. Nei portafogli di crediti possono essere ricompresi prestiti con probabilità di insolvenza del debitore fino al 10 per cento. La metodologia di determinazione degli scarti di garanzia tiene conto della diversificazione del rischio dei portafogli e consente di applicare scarti in media più contenuti rispetto a quelli previsti sui prestiti stanziati singolarmente;

2. La parte utilizzata delle linee di credito censite nella Centrale dei rischi come prestiti auto liquidanti e a revoca, tipologia di prestiti particolarmente diffusa tra le medie e piccole aziende. La Banca d'Italia ha individuato alcune modifiche contrattuali che le banche possono adottare per consentirne l'utilizzo come garanzia;

3. Prestiti bancari, quando singolarmente o inseriti in un portafoglio, di importo non inferiore a 30.000 euro, al momento del conferimento in garanzia, sia nell'ambito dello schema ordinario sia in quello degli ACC. Finora la soglia minima dei prestiti accettati in garanzia è stata pari a 100.000 euro;

4. Prestiti bancari, quando singolarmente conferiti, con una probabilità di

insolvenza del debitore fino all'1,5 per cento, nell'ambito dello schema degli ACC; finora sono stati ammessi prestiti con una probabilità massima di insolvenza del debitore pari all'1 per cento;

5. Crediti concessi sotto forma di *leasing* finanziario e factoring pro-soluto anche nello schema ordinario e non solo nello schema ACC, come fino ad oggi possibile, purché conformi ai criteri di idoneità previsti dall'Eurosistema, beneficiando in tal modo di scarti di garanzia più contenuti.

I dettagli sulle nuove misure e le istruzioni operative per le controparti sono descritti nel documento Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema – Guida per operatori disponibile sul sito della Banca d'Italia: <http://www.bancaditalia.it/bancacentrale/polmon/strumenti>.

Con riferimento, infine, alla richiesta avanzata nell'ultimo punto dell'interrogazione concernente la possibilità di tassare la plusvalenza realizzata dalle banche sui titoli di Stato con fondi di provenienza BCE, si fa presente che sia gli interessi attivi, percepiti al momento dell'incasso della cedola relativa ai titoli di Stato, sia

gli interessi passivi, invece, corrisposti sui finanziamenti erogati dalla BCE, concorrono a formare il reddito imponibile delle banche secondo le regole ordinarie previste dal TUIR.

Pertanto, mentre gli interessi attivi sono imponibili per il loro intero ammontare, quelli passivi sono deducibili in base a quanto previsto dal comma 5-*bis*, dell'articolo 96 del TUIR, secondo cui « gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma D (le, banche e altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87), sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare ».

Sulla base di quanto sopra esposto, si è dell'avviso che con i citati strumenti di politica monetaria si possano creare le condizioni per una ripresa del credito nel senso auspicato nell'interrogazione, fermo restando che l'attento monitoraggio dell'effettivo andamento degli impieghi potrà consentire la valutazione di eventuali altre misure, anche di carattere fiscale, idonee a garantire tale imprescindibile obiettivo.

ALLEGATO 2

5-03505 Causi: Emanazione di decreti ministeriali attuativi della disciplina in materia di microcredito.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Causi ed altri chiedono quali siano i tempi di emanazione dei decreti attuativi che disciplinano l'attività di microcredito.

Al riguardo, occorre premettere che l'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), prevede che i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere, a determinate condizioni, finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa.

Il comma 5, del medesimo articolo 111 demanda l'attuazione della citata previsione ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Banca d'Italia, volto a stabilire, tra l'altro, i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti; i

limiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei finanziamenti; le informazioni da fornire alla clientela.

In attuazione della citata normativa, il Ministero dell'economia, in collaborazione con la Banca d'Italia, ha predisposto lo schema di decreto in questione e lo ha trasmesso al Consiglio di Stato per il parere.

Il Supremo Consesso, nell'Adunanza di sezione dell'8 maggio 2014, ha espresso un parere interlocutorio, in relazione al quale lo schema di decreto è stato modificato e nuovamente trasmesso al Consiglio di Stato.

Attualmente, si è in attesa di ricevere il parere definitivo del citato Organo Consultivo (che da notizie assunte nelle vie brevi dovrebbe essere imminente) e, ove nulla osti, il citato schema sarà sottoposto alla firma del Ministro dell'economia e delle finanze per i successivi adempimenti.

ALLEGATO 3

5-03506 Paglia: Innalzamento dell'aliquota dell'imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto dello scudo fiscale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'onorevole interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga di dover inserire nella prossima legge di stabilità una disposizione che preveda l'innalzamento, a partire dall'anno in corso, dell'aliquota a regime del 4 per mille dell'imposta di bollo speciale applicata alle attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, ripristinando quantomeno il livello di tassazione già introdotto dal Governo Monti.

Tale imposta, ricorda l'interrogante, è stata introdotta dall'articolo 19, commi da 6 a 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011 ed è stabilita nella misura del 10 per mille per l'anno 2012, del 13,5 per mille per l'anno 2013 e del 4 per mille per gli anni successivi.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

L'imposta di bollo speciale è dovuta per le sole attività finanziarie rimpatriate, che sono ancora detenute in regime di riservatezza alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

A decorrere dal 2013, l'aliquota dell'imposta di bollo speciale è stabilita nella misura del 4 per mille, mentre è stata del 10 per mille per il 2011 e del 13,5 per mille per il 2012.

Riguardo alla perdita di gettito segnalata dall'interrogante, l'Agenzia delle entrate rappresenta che la medesima può derivare non soltanto dalla diminuzione della misura fissata per gli anni successivi al 2012, ma anche da altre circostanze, tra cui: la rinuncia volontaria al regime della riservatezza, il prelievo a titolo definitivo di denaro o attività finanziarie dal conto riservato, l'esibizione della dichiarazione riservata in sede di accessi, ispezioni e verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria ovvero a seguito di avvisi di accertamento o di rettifica o di atti di contestazioni di violazioni tributarie.

Più precisamente il Dipartimento delle Finanze ha stimato che il gettito derivante dalla suddetta imposta è risultato essere pari a 835 milioni di euro nel 2013 e a 138 milioni di euro a tutto luglio del 2014.

Tutto ciò premesso, per quanto concerne la valutazione di carattere squisitamente politico oggetto della presente interrogazione, ci si limita ad osservare in questa sede che la questione deve essere valutata avendo riguardo sia al tema della equità sia a quello della credibilità, anche in prospettiva della legislazione, in termini di non applicazione postuma di trattamenti fiscali discriminatori rispetto alla disciplina generale, tanto più in relazione a fattispecie su cui già si è agito una volta con provvedimenti *una tantum* di inasprimento fiscale postumo.

La questione necessita, quindi, di approfondite riflessioni.

ALLEGATO 4

5-03507 Pagano: Trattamento tributario degli interessi corrisposti dai soci agli enti e alle società cooperative costituite tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro dell'economia e delle finanze intenda assumere per fare in modo che agli organismi facenti parte dell'elenco di cui all'articolo 112 comma 7, del Testo Unico Bancario, non si applichi l'articolo 1, comma 465, della legge n. 311 del 2004, consentendo in tal modo che gli interessi sulle somme versate dai soci persone fisiche alle società cooperative e loro consorzi, alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, siano interamente deducibili con conseguente abolizione del previsto limite di deducibilità.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente che l'elenco di cui al richiamato articolo 112, comma 7, del TUB, comprende gli enti e le società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica entro il 1° gennaio 1993, che possono continuare ad operare alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di settore senza l'obbligo di iscrizione in albi ed elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

La stessa Agenzia evidenzia che l'istituto del prestito, dal punto di vista tributario, è stato da sempre disciplinato da norme di carattere agevolativo, e finalizzato a favorire alcune categorie di soggetti istituzionali che svolgono essenzialmente attività mutualistiche.

Tale regime fiscale va esaminato sia dal lato del percettore, chiarendo la tassazione prevista in capo al socio, sia con riferi-

mento al soggetto erogante, al fine di appurare la deducibilità di tale componente negativo per l'ente.

Sotto il primo profilo, la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi e redditi di capitale erogati ai soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative e loro consorzi è pari al 26 per cento così come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014.

Per ciò che concerne il trattamento fiscale di detti interessi in capo all'erogante, la legge finanziaria per il 2005, all'articolo 1 comma 465, ha previsto che « gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento ».

Tale limite, imposto dal legislatore, ha la finalità di distinguere l'istituto del prestito in questione da quello del conferimento che invece, costituisce un apporto di capitale di rischio e dal prestito obbligazionario, sottoscrivibile anche da soggetti non soci e rimborsabile a medio-lungo termine.

La disciplina favorisce ed incentiva tali forme di prestito da parte dei soci, consentendo di portare in deduzione dal reddito complessivo della cooperativa gli in-

teressi passivi fino ad una soglia massima che il legislatore considera fisiologica. Allo stesso tempo, però, la norma, con finalità di carattere antielusivo, pone un limite alla deducibilità degli interessi passivi in capo al soggetto erogante. Tale limite è volto a contrastare gli arbitraggi che possono derivare dalla circostanza che, convivendo in capo allo stesso soggetto la figura di socio

e quella di finanziatore, si verifichi una distribuzione di utili (indeducibili) sotto forma di erogazione di interessi passivi (deducibili).

Alla luce di quanto riferito, tenuto conto che l'impianto normativo risulta coerente con le finalità delineate dal legislatore, si ritiene di poter condividere le osservazioni dell'Agenzia delle entrate.